

JOURNAL OF MODERN SCIENCE



JoMS 4/19/2013, ss. 389-404

NATASHA COLA

THE ROLE OF BIOETHICS - BETWEEN HUMAN RIGHTS AND PRISON OVERCROWDING

IL RUOLO DELLA BIOETICA TRA DIRITTI UMANI E SOVRAFFOLLAMENTO PENITENZIARIO

Natasha Cola

Università degli Studi di Genova

natasha.cola@unige.it

ABSTRACTS

The ethics of care is a possible link between prison health and medicine, quality of care and treatment. On the base of that subject held proposal of a comparative research project between the Italian penitentiary health system and the prison health care system in Poland.

The proposal to turn a research project related to the relationship between the ethics of care, health and medicine penitentiary was born with the aim to demonstrate how the context of the latter express the many facets of the relational ethics of care and its, on the other hand, as it may provide, through medicine prison, an essential dimension of the treatment process.

Usually, at least in our cultural dimension we usually consider interconnected and liberty, property and the full availability of your body : the right to health is understood as a derivative of the right to liberty and the right to life . As should be understood that right in a situation like that in which prison inmates are not free , and above all live in a particular condition of socialization independent of their choice ? The extent to which an inmate can make choices concerning their health which may cause discomfort to those who, necessarily, shares the space with him or imply higher economic costs for the community? In our society it is almost trite to say that the state must guarantee the right to health of prisoners but becomes a subject of deep reflection if this right is identified as a state of total well -being for every individual. In today's complex and diverse social needs and the different conceptions of well -being may come into conflict.

Etica della Cura come possibile anello di congiunzione tra Sanità e medicina penitenziaria, qualità delle cure e trattamento del soggetto detenuto: proposta di un progetto di ricerca comparativa tra il sistema sani-

tario penitenziario italiano e il sistema sanitario penitenziario polacco.

La proposta di attivare un progetto di ricerca inerente il rapporto tra etica della cura, sanità e medicina penitenziaria nasce con il l'obiettivo di dimostrare come nell'ambito di quest'ultima si esprimano le molteplici sfaccettature della relazionalità propria dell'etica della cura e, d'altro canto, come essa possa costituire, attraverso la medicina penitenziaria, un'essenziale dimensione del processo di trattamento.

Solitamente, almeno nella nostra dimensione culturale siamo soliti considerare interconnessi e collegati libertà, proprietà e piena disponibilità del proprio corpo: il diritto alla salute viene inteso come derivato del diritto alla libertà ed del diritto alla vita. Come va inteso tale diritto in una realtà come quella carceraria nella quale i detenuti non sono liberi e soprattutto vivono una particolare condizione di socializzazione indipendente dalla loro possibilità di scelta? Fino a che punto un detenuto può compiere scelte relative alla sua salute che possono arrecare disagio a chi, obbligatoriamente, condivide gli spazi con lui o implicare costi economici superiori per la collettività? Nella nostra società è quasi banale affermare che lo Stato deve garantire il diritto alla salute dei detenuti ma diviene un argomento di profonda riflessione se questo diritto viene identificato come stato di ben-essere complessivo per ogni individuo. In una realtà sociale complessa e molteplice le diverse esigenze e concezioni di ben-essere possono entrare in conflitto.

In virtù di queste riflessioni, coloro che sono professionalmente impegnati nella medicina penitenziaria dovrebbero privilegiare un approccio che, non intervenendo solamente in occasione di emergenza patologica sia orientata a favorire la maggiore condizione possibile di ben-essere all'interno del carcere.

Gli obiettivi che la ricerca intende perseguire sono riconducibili ad una lettura comparata del sistema sanitario penitenziario italiano e del sistema sanitario penitenziario polacco tesa all'individuazione di emergenze organizzative, gestionali ed etiche nei sistemi e nell'eventuale rilevazione di emergenze comuni alle quali affiancare possibili ipotesi almeno parzialmente risolutive anche attraverso la promozione dei concetti dell'Etica della Cura e di Alleanza Terapeutica evidenziando come l'alleanza terapeutica in ambito penitenziario costituisca un elemento di raccordo tra qualità delle cure e trattamento educativo e rieducativo del soggetto.

L'esercizio di un effettivo diritto all'informazione trova la sua effettiva

possibilità di applicazione solo a condizione che il medico e gli operatori sanitari comprendano le implicazioni etiche del pluralismo terapeutico e, in considerazione della biografia del suo interlocutore, non ne orienti indebitamente la scelta e tenga conto delle sue esigenze a partire da quelle che hanno a che fare con i significati che il soggetto detenuto intende dare al suo tempo di vita.

Che cosa significa allora prendersi cura della salute del detenuto? Certamente non imporgli un determinato modello di vita ma costruire un'alleanza terapeutica che, valorizzando la funzione educativa del carcere, intenda la salute come ben-essere complessivo come aspetto importante nel processo di ridefinizione dell'identità morale cui dovrebbe essere dedicata una parte consistente del tempo del tempo del carcere.

KEY WORDS:

quality of care and treatment in prisons, prison overcrowding in Italy, prison overcrowding in Poland, Italian penitentiary health system, polish penitentiary health system

qualità delle cure e del trattamento nelle carceri, sovraffollamento carcerario in Italia, il sovraffollamento carcerario in Polonia, sistema sanitario penitenziario italiano, polacco sistema sanitario penitenziario

INTRODUZIONE

I diritti umani (o diritti dell'uomo) sono definibili sia come branca del diritto, sia nel loro significato di concezione filosofico-politica.

Al fine di delineare il rapporto tra Bioetica e Diritti Umani presentandone le molteplici e reciproche interconnessioni è necessario, innanzi tutto, delineare le due prospettive principali interne al dibattito filosofico: una prima tesi ricollega l'indagine sui diritti umani alla prospettiva del giusnaturalismo, insistendo sulla necessità di un fondamento immutabile dei diritti e una seconda linea teorica, la tesi della centralità del contesto, sostiene invece l'idea di diritti umani come sviluppo storico delle libertà ovvero come esito della volontà umana.

La prospettiva giusnaturalista affonda le sue radici nella cultura greca, in particolare in Aristotele e negli stoici che affermano l'esistenza di un diritto naturale, cioè di un insieme di norme di comportamento la cui essenza deriva dallo studio delle leggi naturali.

Il giusnaturalismo classico è riassumibile nel pensiero del grande filosofo greco che all'interno dell'Etica Nicomachea afferma in proposito: "Del giusto civile una parte è di origine naturale, un'altra si fonda sulla legge. Naturale è quel giusto che mantiene ovunque lo stesso effetto e non dipende dal fatto che a uno sembra buono oppure no; fondato sulla legge è quello, invece, di cui non importa nulla se le sue origini siano tali o talaltre, bensì importa com'è sia, una volta che sia sancito" (Aristotele, p. 64).

L'idea del diritto naturale è quindi molto antica ma sarà necessario arrivare nel periodo medioevale per trovare le prime manifestazioni pragmatiche dell'idea di diritti umani: esemplare in tal senso risulta la descrizione effettuata da Tommaso d'Aquino, rappresentante per antonomasia del giusnaturalismo scolastico, che nel XIII secolo descrive i diritti naturali come elementi "che hanno il loro fondamento prossimo nella natura umana" (Pizzorni, 2000, p. 597) che condizionano il legislatore nel diritto positivo in quanto sigillo di Dio nella creazione delle cose; alla luce di questa prospettiva i diritti umani cessano di essere un insieme di cose più o meno benevolmente concesse da qualche autorità e la rivendicazione da parte dell'uomo della propria libertà diviene diritto naturale degli esseri umani.

La tesi relativa alla centralità del contesto si identifica invece nell'idea dello sviluppo storico delle libertà come fattore di giustificazione dei diritti: documenti storici e fondamentali di riferimento di questa corrente di pensiero sono "La Magna Charta Libertatum" del 1215 e "L'habeas Corpus Act" del 1679 fino alle dichiarazioni del XX e XXI nelle quali vengono enunciati i diritti fondamentali e, infine, i diritti umani.

Nel 1215 il re d'Inghilterra John Lackland (Giovanni Senzaterra) fu costretto dai baroni del regno a concedere, firmandola, la Magna Charta Libertatum (Carta delle Libertà): essa rappresenta il primo documento fondamentale per la concessione di diritti ai cittadini perché impone al sovrano il rispetto di alcune procedure, limitando la sua volontà sovrana per legge; celebre è, in merito, l'affermazione "nessun uomo libero sarà arrestato ed imprigionato se non in forza di un giudizio legale dei suoi pari o in virtù di una legge del paese" che si traduce nella garanzia per tutti gli uomini di non poter essere imprigionati senza prima aver sostenuto un regolare processo, riducendo inoltre l'arbitrarietà del re in termini di arresto preventivo e detenzione (Piccinni, 2004, p. 182).

Benché la Magna Charta nel corso dei secoli sia stata ripetutamente modificata da leggi ordinarie emanate dal Parlamento, conserva tuttora

lo status di Carta fondamentale della monarchia britannica e costituisce il fondamento dell'“Habeas Corpus Act” del 1679, ad oggi pilastro del diritto anglosassone, promulgata dal parlamento contro il re Carlo II, era finalizzata ad evitare gli abusi perpetrabili ai danni dei cittadini tratti in arresto: sanciva il diritto, già esistente dal 1627, di ogni imputato a conoscere le cause del suo arresto e ad ottenere la libertà provvisoria dietro pagamento di adeguata cauzione.

Traducibile con l'espressione “che tu abbia il tuo corpo” tale documento affida quindi al giudice la valutazione della liceità dell'arresto definendo regole e tutele che preservino l'individuo non solo dall'arresto ma anche dai rischi di trattamenti arbitrari; nel 1689 viene pattuita la Dichiarazione dei Diritti prima dell'incoronazione di Maria Stuard e Guglielmo D'Orange: il documento, redatto all'indomani delle guerre civili inglesi, trae origine dall'aspirazione democratica del popolo e pone fine alla priorità del potere reale sulle leggi di Stato (Costa & Zolo, 2003).

Un documento fondamentale è inoltre la Dichiarazione dei diritti della Virginia, tale documento redatto in 18 articoli da George Mason e adottato dalla Convenzione della Virginia il 12 giugno 1776 sarà integralmente assunto da Jefferson nella prima parte della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti; tali articoli risultano essere molto prossimi alla nostra attuale concezione di diritti umani: uguaglianza, separazione dei poteri, rappresentanza del popolo, libertà di stampa, subordinazione del potere militare a quello civile, diritto alla giustizia e libertà di culto (Costa & Zolo, 2003, pp. 224-228).

Nella Dichiarazione di Indipendenza viene introdotta l'idea che i diritti della persona umana sono intangibili anche da parte del potere statale e alcuni sono diritti inalienabili; il testo, che avrà ampia incidenza sulla Dichiarazione Francese dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino di alcuni anni dopo, propone come verità autoevidente che “ gli uomini nascono eguali, il loro Creatore li ha dotati di diritti inalienabili tra cui la ricerca della felicità”.

La Rivoluzione Francese del 1789 segna la nascita della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino: il testo è un caposaldo imprescindibile per la discussione attorno alla tematica dei diritti umani e certamente la dichiarazione con cui si apre la dichiarazione “Gli uomini nascono liberi ed eguali di diritto” sarà assunta dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948.

Il testo francese enuncia principi fondamentali della politica intesa nella sua accezione di governo di una nazione: definisce il primato della legge, la divisione dei tre poteri, la resistenza all'oppressione, la libertà di opinione e di culto, la presunzione di innocenza, il diritto alla proprietà.

Se dal punto di vista degli intenti la dichiarazione pretende di avere la dimensione dell'universalità occorre, d'altro canto, sottolineare come di fatto essa sia votata dai rappresentanti di un'unica nazione: i drammatici avvenimenti del XX secolo rappresenteranno drammaticamente la non corrispondenza alla realtà di tale presupposto universale.

La presunta universalità della Dichiarazione ha, inoltre, un grave limite interno che sarà denunciato dalla drammaturga francese Marie Gouze (più nota con lo pseudonimo di Olympe de Gouges) che ribadisce come l'universalità non sia veramente tale poiché esclude dalla considerazione legale e morale quella parte di umanità che tradizionalmente non ha usufruito dei diritti nel corso della storia ovvero il genere femminile.

Olympe de Gouges fa della difesa dei diritti delle donne un compito che assolve con ardore.

Redige la Dichiarazione dei Diritti delle Donne e della cittadina nella quale afferma l'uguaglianza dei diritti civili e politici tra i due sessi, insistendo perché si restituiscano alla donna quei diritti naturali che la forza del pregiudizio le ha sottratto: solleva quindi della reale eguaglianza di tutti i soggetti, quindi di un'universalità realmente inclusiva.

Oltre alla possibilità di un reale suffragio universale (basato all'epoca sul censo e precluso quindi alla maggioranza del popolo francese che non poteva permettersi di andare al voto) Olympe chiede la possibilità di sciogliere un matrimonio e l'instaurazione del divorzio (ammesso all'indomani della Rivoluzione). Avanza l'idea di un contratto firmato tra concubini e milita per la libera ricerca della paternità e il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio. È anche tra le prime persone promotrici di un sistema di welfare, formulando, in maniera sommaria, l'idea di un sistema di protezione materna e infantile e raccomanda la creazione di seminari nazionali per combattere la disoccupazione; propone la creazione di alloggi per i non abbienti e quella di ricoveri dignitosi per i mendicanti.

Il testo e i grandi ideali di questa autorevolissima personalità avranno solo valore simbolico poiché De Gouge sarà ghigliottinata nel 1793: nella sua vita, Olympe de Gouges ha spesso subito pregiudizi (si diceva, per esempio, che non sapesse scrivere e qualcun altro scrivesse per lei) e, nello

stesso tempo, una certa ostilità da parte delle donne e dopo la sua esecuzione sarà ricordata soprattutto come una prostituta (Loche, 2012, pp. 103-120).

Bisognerà attendere la fine della Seconda Guerra Mondiale affinché Marie-Olympe de Gouges sia studiata e discussa: ciò avverrà soprattutto in Giappone, in Germania e negli Stati Uniti dove si recupererà il valore storico e ideale delle opere e sarà restituita la giusta dignità scientifica e umana alla persona.

Tra i testi che possono essere ricordati come precursori della Dichiarazione del 1793 può essere ricordata anche la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1793 che sancisce la sovranità Nazionale, e pur riproponendo temi della Dichiarazione precedente introduce nuovi diritti (tra i quali possono essere annoverati il diritto all'assistenza, al lavoro e all'insurrezione), insiste sul principio di solidarietà e, soprattutto, interdice il commercio di esseri umani.

Nel 1795 si ha una revisione della precedente dichiarazione: il documento sarà meno ampio del precedente, sopprimerà i diritti introdotti nel biennio precedente e, accanto al concetto di "diritto" introdurrà il concetto di "dovere" (Solari, 2000, pp. 71-74).

Prescindendo dalle lotte ottocentesche per la conquista delle Costituzioni il tema dei diritti dell'uomo si riproporrà con forza nel XX secolo (definito da alcuni storici come "era dei cataclismi" o secolo dei diritti violati (Hobsbawm, 1995, pp. 382-386)) ed emergerà tragicamente la fragilità inscritta nelle diverse Dichiarazioni del '700.

I diritti proclamati come "universali" erano di fatto garantiti dall'appartenenza allo Stato Nazionale ovvero dall'essere cittadini di uno stato che della salvaguardia dei diritti si faccia garante (e, in proposito, voglio sottolineare come sia necessaria e spontanea qui la riflessione sulle condizioni in cui sopravvivono oggi, nel nostro civilissimo paese migliaia di esseri umani: immigrati irregolari, carcerati, persone senza fissa dimora).

Con il tracollo degli Stati Nazionali del XX secolo emerge in maniera marcata ed indiscutibile l'ambiguità tra diritti dichiarati e diritti effettivamente tutelati: durante il primo ed il secondo conflitto mondiale milioni di profughi, non assimilati dai paesi ospitanti, saranno resi privi di Patria e condannati ad essere apolidi: essi, privati dei diritti garantiti dalla cittadinanza, si ritroveranno nella condizione di persone senza alcun diritto - la filosofa ebrea tedesca Anna Arendt ha definito questo periodo storico

come l'Epoca in cui ha inizio la fine dei Diritti Umani (Malletta, 2005).

Nella prima metà del XX secolo assisteremo alla disintegrazione degli stati nazionali nella I guerra mondiale e, nell'ambito della II ad un processo di "snazionalizzazione" per diversi milioni di esseri umani che privati di diritti e tutele saranno sottoposti alle più atroci ed umilianti torture.

La prima dichiarazione universale, patrocinata e sottoscritta in quanto tale da diverse Nazioni e da esse sottoscritta è la Convenzione contro la Schiavitù del 1926: il testo bandisce, finalmente, uno dei maggiori crimini che l'umanità ha perpetrato nella sua storia: la riduzione in schiavitù di un essere umano da parte di un suo simile.

Ad aprire un nuovo orizzonte è la Carta Atlantica del 1941, introdotta dal celebre discorso del Presidente Roosevelt circa le quattro libertà fondamentali dell'individuo: libertà di espressione, libertà di religione, libertà dal bisogno, libertà dalla paura; il documento, sottoscritto anche da Churchill, include l'esplicito rifiuto dell'espansionismo del nucleare e l'affermazione dell'autodeterminazione dei popoli e della pace come elemento garante di libertà.

La Carta delle Nazioni Unite del 1945 identifica la guerra come flagello ed insieme ai due precedenti documenti costituisce il prologo per l'affermazione dei diritti contenuti nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948 la quale fu deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed era proiettata verso il futuro: nel preambolo essa si presentava come "la più alta aspirazione dell'uomo", come "un ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni", ossia come un ideale e un'aspirazione che attendevano riconoscimento e protezione attraverso una loro generalizzazione, internazionalizzazione e, soprattutto, positivizzazione giuridica (Facchi, 2007).

Il documento segna in maniera netta la globale presa d'atto di una realtà storica drammatica e dei suoi inenarrabili crimini; testimonia altresì la consapevolezza, condivisa, che la civiltà non è un'acquisizione stabile nel tempo ma è spesso oggetto di reiterate minacce.

Il preambolo della Dichiarazione dichiara l'imprescindibile necessità di tutelare giuridicamente i diritti che così tragicamente sono stati violati nella prima metà del XX secolo; al Preambolo seguono 30 articoli tra i quali possono essere ricordati (www.ohchr.org):

- uguaglianza, libertà e dignità di tutti gli uomini (art. 1)
- irrilevanza delle distinzioni di razza, colore, sesso, religione, lingua,

opinione politica (art. 2)

- diritto alla vita e alla libertà (art. 3)
- condanna della schiavitù (art. 4)
- uguaglianza davanti alla legge (art. 7)
- tutela giurisdizionale e salvaguardia della libertà personale (artt. 7 e 8)
- presunzione di innocenza degli imputati e legalità delle pene (artt. 11 e 12)
- diritto d'asilo e di cittadinanza (artt. 14 e 15)
- libertà di pensiero (art. 18)
- diritto al lavoro, all'alimentazione, all'istruzione (artt. 23, 25 e 26)

In proposito alla Centralità, anche simbolica, del diritto universale espresso dalla Dichiarazione, Bobbio afferma: “Non so se ci si rende conto sino a che punto la Dichiarazione universale rappresenti un fatto nuovo nella storia, in quanto per la prima volta nella storia un sistema di principi fondamentali della condotta umana è stato liberamente ed espressamente accettato, attraverso i loro rispettivi governi, dalla maggior parte degli uomini viventi sulla terra. Con questa Dichiarazione un sistema di valori è (per la prima volta nella storia) universale, non in principio ma di fatto, in quanto il consenso sulla sua validità e sulla sua idoneità a reggere le sorti della comunità futura di tutti gli uomini è stato esplicitamente dichiarato. Solo dopo la dichiarazione possiamo avere la certezza storica che l'umanità, tutta l'umanità, condivide alcuni valori comuni, che possiamo finalmente credere all'universalità dei valori nel solo senso in cui tale credenza è storicamente legittima, cioè nel senso in cui universale significa non dato oggettivamente ma soggettivamente accolto dall'universo degli uomini. (Bobbio, 1990, pp.20-21).

Lo studioso Antonino Papisca ricorda come i diritti umani, nati giuridicamente in occidente come rivendicazione dei nobili contro gli abusi di potere del sovrano, estesi successivamente ad altri ceti mano a mano che essi acquistavano forza e potere contrattuale, siano destinati, grazie ad un processo di progressivo allargamento, a diventare patrimonio dell'intero genere umano.

Per lo studioso il concetto di diritti umani è come un sasso lanciato in uno specchio d'acqua: i cerchi sempre più larghi che il sasso, al suo impatto, produce sulla superficie rappresentano gli individui, gli ambienti sociali e i popoli a cui, con moto lento, quanto inesorabile nella sua meccanica

progressione, il concetto di diritti universali e inalienabili si estenderà, fino a raggiungere, in un futuro più o meno prossimo, in modo quasi naturale, l'intera umanità (Papisca, 2008).

Dalla promulgazione della Dichiarazione è necessario riconoscere che il diritto internazionale ha compiuto notevoli progressi : è stata adottata, a livello europeo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950, cui sono seguite altre convenzioni di carattere regionale quali la Convenzione americana sui diritti dell'uomo del 1969, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del giugno 1981 e la Carta araba dei diritti dell'uomo del 1994.

Ad opera delle Nazioni Unite, sono stati elaborati i Patti universali del 1966: il Patto sui diritti civili e politici e quello sui diritti economici sociali e culturali, mentre sono ormai sessantotto le ratifiche acquisite per la costituzione di una Corte penale internazionale permanente, che avrà sede a Roma: Queste convenzioni e queste carte rappresentano, come si è visto anche di recente, la più sicura istanza cui possiamo appellarci per giudicare l'azione di uno Stato. Il diritto internazionale influenza ed ha influenzato in modo significativo quello interno a molti Stati; la maggior parte di essi, infatti, possiede oggi una Costituzione che include un catalogo dei diritti fondamentali ispirato ai principi della dichiarazione.

Quanto fino ad ora illustrato consente di evidenziare come da un punto di vista squisitamente giuridico sia possibile asserire che i diritti umani siano una realtà affermata e consolidata in continuo ampliamento ma, contemporaneamente, occorre altresì evidenziare come da dal punto di vista pragmatico essi non orientino costantemente l'azione degli individui, dei popoli e degli organismi di governo degli Stati: il dato, purtroppo riscontrabile nelle cronache quotidiane di ogni latitudine, rileva come costantemente siano spesso violati i diritti umani più elementari non solo nei territori interessati dai conflitti ma anche nei Paesi che vivono pacificamente: discriminazioni verso rom e sinti, violazioni della libertà di espressione, inefficacia dei sistemi giudiziari, omofobia, trattamenti disumani degli immigrati sono, ad esempio, alcune delle emergenze che affliggono molti.

Stati europei.

Occorre sottolineare, inoltre, come nell'anno appena trascorso sia stata l'Italia a guidare la classifica negativa degli Stati che hanno versato l'importo più alto per gli indennizzi alle vittime di violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: basti pensare, in proposito, che solo nel 2012

lo stato italiano ha dovuto pagare la somma di quasi 120 milioni di euro (a fronte degli 8.414.745 nel 2011).

La riflessione condotta permette di rilevare come i diritti umani rappresentino nella loro forma più concreta, una legislazione che non ha trovato e non trova tuttora piena e soddisfacente applicazione.

Un esempio emblematico di diritti umani non rispettati nel nostro paese proviene dal sovraffollamento delle carceri italiane: La comunità internazionale ha dato in sedi diverse un giudizio fortemente critico sul nostro sistema penitenziario, denunciando in particolar modo il problema del sovraffollamento e delle inadeguate condizioni di detenzione. Il Comitato del Consiglio d'Europa contro la tortura previsto dalla Convenzione del 1987, sottoscritta e ratificata dall'Italia, giunto nel 2010 per un sopralluogo nel nostro paese, ha mosso rilievi specifici: sono state emanate ben novantadue raccomandazioni, alcune riguardano lo stato delle carceri italiane (www.irpa.eu).

A Strasburgo, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è più volte pronunciata sulla nostra situazione carceraria e sul sovraffollamento e l'Italia è stata condannata per violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha svolto nel corso del 2011 uno studio sistematico e approfondito sulla situazione delle carceri e dei centri di accoglienza e trattamento per migranti in Italia, affrontando questi argomenti dal punto di vista del rispetto della dignità e dei diritti della persona.

Molti sono i problemi degli istituti penitenziari italiani: il primo è il problema del sovraffollamento: Dai dati del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aggiornati al 29 febbraio 2012, si evince che i detenuti in Italia sono 66.632, mentre la capienza regolamentare dei 206 istituti di pena è di 45.742 posti: tradotto in termini numerici questo significa che abbiamo quasi 21 mila persone in più rispetto alla capienza reale delle strutture penitenziarie: sarebbe necessario sottolineare come questa situazione oltre a rappresentare una violazione palese dei diritti umani dei detenuti costituisca una condizione insostenibile anche per gli tutti gli operatori professionali dell'ambito penitenziario rendendo non solo il lavoro difficile, altamente stressante e rischioso, in maniera particolare, agli agenti di Polizia Penitenziaria (molto spesso vittime di born out) ma renda anche impossi-

bile l'attuazione del Trattamento Rieducativo, previsto dalla legge, ad opera degli educatori penitenziari e del Gruppo di Osservazione Trattamentoale : si crea in questo modo un circolo vizioso che va ad inficiare la finalità stessa del sistema penitenziario ovvero il recupero del soggetto detenuto e il suo reinserimento nella società civile, dando spesso luogo al fenomeno della recidività che evidenzia, a sua volta, il fallimento del Trattamento Rieducativo (www.osservatorioantigone.it).

Il sovraffollamento costituisce l'elemento centrale di un disagio umano, psicologico, materiale di persone che hanno sbagliato e che la società sanziona pesantemente privandole della libertà, ma che dovrebbero fare un percorso per essere reinserite nel tessuto sociale. Le conseguenze del sovraffollamento si ripercuotono quindi non solo sulla socialità interna e sulle attività formative e lavorative ma anche sulle condizioni igieniche e sul piano sanitario.

Una riflessione andrebbe attuata anche sulla condizione strutturale degli edifici penitenziari: allo spazio ridotto (va qui ricordato che, secondo gli standard del Comitato europeo per la prevenzione della tortura che opera presso il Consiglio d'Europa e che utilizza il parametro della Corte europea dei diritti umani, ogni detenuto deve avere a disposizione quattro metri quadrati in cella multipla e sette metri quadrati in cella singola, mentre se si hanno a disposizione meno di tre metri quadrati, si è in presenza di tortura) si associa spesso la distribuzione e l'organizzazione degli spazi inadeguata oltre ad una generale carenza degli arredi che nella maggior parte dei casi, quando sono presenti, sono logori e decadenti.

I temi cruciali intorno a cui ruota il sovraffollamento sono sostanzialmente quattro. Innanzitutto la custodia cautelare: i detenuti in via cautelare rappresentano ben il 40% della popolazione carceraria. Al 29 febbraio 2012, secondo i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, 26.989 detenuti erano imputati e di questi 13.628 in attesa di primo giudizio. Vi è poi l'aumento, considerevole negli ultimi anni, della presenza in carcere di detenuti tossicodipendenti o di imputati o condannati per reati previsti dalla legge 49/2006, soggetti che costituiscono anch'essi circa il 40% dei detenuti presenti nelle carceri italiane. E va considerato l'impatto sul sovraffollamento determinato dalla ex-Cirielli del 2005 sulla recidiva, che ha previsto inasprimenti di pena e un forte irrigidimento delle possibilità di ottenere misure alternative.

Infine vi è il tema che riguarda l'immigrazione clandestina. La popolazione carceraria italiana è formata per più di un terzo da stranieri (su

66.632 i detenuti stranieri sono 24.069, al 29 febbraio 2012) e questo dato rinvia ad un problema culturale di integrazione e di riconoscimento, anzi di coinvolgimento dello straniero, dell'altro, nelle dinamiche sociali (www.associazioneoutsider.it).

L'attenzione dedicata negli ultimi mesi alla situazione degli istituti penitenziari tuttavia permette di riscontrare come emerga sempre maggiormente una sensibilità nuova, una consapevolezza della necessità ormai improrogabile di dare attuazione allo spirito ed alla lettera della nostra Carta fondamentale.

Le sentenze emanate in altri paesi o da alte istanze internazionali, così come quelle che hanno visto recentemente la luce nel nostro paese, mettono a fuoco un principio di civiltà inderogabile, racchiuso nella nostra Carta fondamentale: le esigenze di sicurezza dei singoli e della comunità - legittime e prioritarie - non possono ferire la dignità dell'essere umano, al contrario, la tutela effettiva della dignità della persona costituisce la migliore garanzia di riduzione dei fenomeni di devianza ed il fondamento più solido della società.

La tutela e la promozione dei diritti umani in ambito penitenziario può dunque essere rivendicata anche come mezzo efficace per il miglioramento ed il progresso della società civile.

REFERENCES:

- Aristotle. *Etica Nicomachea* [Access: 12/11/2013 http://www.webethics.net/testi/Aristotele_Etica_Nicomachea.pdf]
- Bobbio N. (1990), *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino.
- Costa P., Zolo D. (2003), *Lo Stato di diritto: storia, teoria e critica*, Ed. Feltrinelli, Milano.
- D'Antuono E. (2003), *Bioetica*, Ed. Guida, Napoli.
- Facchi A, (2007) *Breve storia dei diritti umani*, Ed. Il Mulino, Bologna.
- Hobsbawm E.J. (1995), *Il secolo breve. 1914 - 1991 l'era dei grandi cataclismi*, Rizzoli, Milano.
- Loche A., Lussu M. (2012), a cura di, *Saggi di Filosofia e Storia della Filosofia, scritti dedicati a Maria Teresa Marcialis*, Franco Angelis, Milano.
- Maletta S. (2005), a cura di, *Il legame segreto: la libertà in Hannah Arendt*, Rubbettino editore, Soveria Mannelli.
- Manti F. (2000), *Bioetica e tolleranza. Lealtà morali e decisione politica nella società pluralista*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

- Manti F.(2013), *Bios e Polis. Etica, politica, responsabilità per la vita*, Genova University Press, Genova.
- Papisca A.(2008), *Dichiarazione universale dei diritti umani. Lievito umanocentrico della civiltà del diritto*, in “La Comunità Internazionale”, LXIII, 2, 2008.
- Piccinni, G.(2004), *Il Medioevo*, Ed. Bruno Mondadori, Milano.
- Pizzorni, R.(2000), *Il diritto naturale: dalle origini a S.Tommaso d’Aquino*, PDUL, Ed.Studio Domenicano, Bologna.
- Rodotà S.(2006), *La vita e le regole*, Feltrinelli, Milano.
- Solari G.(2000), *La formazione storica e filosofica dello Stato Moderno*, Ed. Guida, Napoli.

Riferimenti sitografici

<http://www.associazioneoutsider.it>

<http://www.governo.it/bioetica/mozioni/penitenziario.html>

<http://www.ildialogo.org/carcere/Documenti1279228937>

<http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/language.aspx?langid=itn>

<http://www.osservatorioantigone.it/>

<http://www.ristretti.it/>